



# COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

## Città Metropolitana di Palermo

### **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

#### **CAPO I**

#### **NORME GENERALI**

##### **Art. 1**

##### **Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio del Comune di Ventimiglia di Sicilia, ad integrazione delle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265 e s.m.i.;
- al Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e s.m.i.;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante :”Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”;
- al D.P.R. 15 luglio 2003, n.254, regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

##### **Art. 2**

##### **Competenze**

Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco il quale si avvarrà, per lo scopo, del Responsabile dell'area tecnica, del Responsabile dei servizi cimiteriali, del custode del cimitero e dei necrofori, della polizia municipale e di ogni altro dipendente assegnato, nella dotazione organica del Comune, al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria.

##### **Art. 3**

##### **Responsabilità del Comune**

Il Comune, mentre ha cura affinché all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale per accedere a cellette, a loculi, ecc.;

## **CAPO II**

### **PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI**

Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune. I dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono alle dirette dipendenze del Responsabile dell'area tecnica cui sono demandate le attività gestionali. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale (A.S.P.), con le procedure di cui all'art. 51 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

#### **Art. 5**

##### **Organizzazione del custode del cimitero**

Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 199, n. 285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

- una copia del presente regolamento;
- una copia delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali e funebri.

Le registrazioni di cui sopra possono essere tenute con sistemi informatici. In tal caso i registri vengono stampati su supporto cartaceo e vidimato dal Sindaco.

#### **Art. 6**

##### **Divieti**

E' assolutamente vietato al personale addetto al cimitero assumere incarichi o assolvere commissioni di carattere funerario per conto di terzi. E' altresì vietato al personale stesso partecipare direttamente o indirettamente ad imprese o società esplicanti attività inerenti qualsiasi operazione funebre o cimiteriale.

## **CAPO III**

### **TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Art. 7**

##### **Disciplina del servizio trasporto dei cadaveri**

Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

#### **Art. 8**

##### **Facoltà di disporre della salma e dei funerali**

Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto. In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, da un parente individuato dagli art. 74 e seguendo del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. La stessa norma troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.)

## **Art. 9**

### **Vigilanza per il trasporto dei cadaveri**

Il Sindaco, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n.285, ne darà notizia alla Polizia Municipale, per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza. La vigilanza e il controllo sul servizio di trasporto delle salme è di competenza della A.S.P., così come previsto dall'art. 16, comma 2 del sopracitato regolamento nazionale.

## **Art. 10**

### **Modalità di svolgimento del servizio**

Il servizio sarà assicurato nel pieno del rispetto delle norme di cui al capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria, in una delle forme previste dall'art. 22 della legge 08/06/1990, n. 142.

La scelta della forma di gestione sarà oggetto di apposita deliberazione con la quale, ove occorra, sarà integrato il presente regolamento.

Il servizio dei trasporti funebri è esercitato dalle ditte private operanti nel settore, appositamente autorizzate, con l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento oltre che di quelle di legge e al regolamento nazionale di Polizia Mortuaria.

Le ditte private autorizzate possono essere delegate all'espletamento di tutte le pratiche burocratiche necessarie per trasporto, tumulazioni ed estumulazioni.

Il trasporto può essere assunto a carico del Comune per gli indigenti in stato di abbandono. In tal caso il Comune corrisponderà alla ditta all'uopo convenzionata la somma stabilita nella convenzione stessa. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

## **Art. 11**

### **Carri funebri**

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalla Azienda Sanitaria Provinciale.

Il Sindaco, con proprio provvedimento ed in osservanza delle norme dei regolamenti comunali vigenti, autorizza le rimesse dei carri funebri.

Le dette rimesse debbono essere opportunamente attrezzate per i servizi di pulizia e disinfezione, in conformità del regolamento d'igiene, tenuto conto della particolarità del servizio che debbono svolgere.

L'idoneità dei locali adibiti a rimessa dei carri funebri e delle relative attrezzature è accertato dalla Azienda Sanitaria Provinciale. Resta salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.

## **Art. 12**

### **Manutenzione dei carri funebri**

I carri funebri devono essere tenuti sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro pulizia. Debbono essere disinfettati mensilmente e, comunque, ogni qualvolta si verifichi la perdita di sostanze organiche delle salme o quando siano state trasportate salme di persone decedute per malattie infettive.

L'Azienda Sanitaria Provinciale deve controllare lo stato di manutenzione dei carri funebri.

**Art. 13**  
**Orario per il trasporto dei cadaveri**

Il Sindaco, in relazione al disposto dell'art.22 del D.P.R. n. 285/1990, con apposito provvedimento, disciplina:

- l'orario per il trasporto delle salme;
- i percorsi consentiti;
- il luogo e le modalità per la sosta delle salme in transito.

L'orario per il trasporto delle salme dovrà essere compatibile con quello di apertura del cimitero.

**Art 14**  
**Riti religiosi**

I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari del defunto e possono intervenire all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale, fissate dal presente regolamento.

**Art. 15**  
**Modalità del trasporto e percorsi consentiti**

Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. Delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R. D. 18/06/1931, n. 773, comprende:

- il prelievo della salma dall'abitazione o dall'istituto ospedaliero, convivenza, ecc.;
- il corteo, a passo, alla chiesa o tempio, con sosta per le esequie ordinarie;
- il proseguimento, con l'itinerario più breve, al cimitero;

Lungo il percorso i cortei funebri, ai sensi dell'art. 163 del vigente Codice della Strada, non possono fare sosta, né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

**Art 16**  
**Trasporto a mano o a spalla**

Nel rispetto delle disposizioni precedenti, il trasporto può essere effettuato a mano o a spalla, da persone designate dalla famiglia del defunto.

Detta modalità di trasporto deve essere comunicata all'Amministrazione Comunale specificando anche il tratto di percorso che si intende effettuare.

Di norma il tratto di percorso da effettuarsi a mano o a spalla non può essere superiore a 500 metri ed il carro funebre deve sempre seguire il corteo.

**Art. 17**  
**Trasporti in casi particolari**

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o nel caso in cui il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda Sanitaria competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte.

**Art. 18**  
**Trasporto da e per altri Comuni**

Il trasporto di salme nel cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco ai sensi dell'art. 24 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

L'autorizzazione viene rilasciata su domanda dei familiari del defunto.

Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove da parte del custode verranno accertate sia la regolarità dei documenti che le caratteristiche del feretro in rapporto alla sepoltura cui è destinata.

Per giustificati motivi, e sempre che si tratti di salme contenute nelle due casse di legno e di zinco, il Sindaco sentito il parere del Responsabile del competente Servizio Sanitario dell'AS.P., potrà autorizzare il deposito temporaneo dei feretri presso le abitazioni private o nei templi, da dove seguirà il funerale secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

**Art. 19**  
**Trasporto da e per l'estero**

Per i trasporti da e per l'estero trovano applicazione le norme di cui all'art. 27 e seguenti del D.P.R. 10/09/1990, 285.

**Art. 20**  
**Trasporto dei nati morti e dei prodotti abortivi**

Il trasporto dei nati morti avviene secondo le norme del presente Regolamento.

Per il trasporto dei prodotti abortivi, di cui all'art. 7 comma 2 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 285/1990, non trovano applicazione le norme del presente regolamento. Detti trasporti sono autorizzati dalla A.S.P. competente.

**CAPO IV**  
**POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI**

**Art. 21**  
**Ricevimento delle salme**

Nessuna salma può essere ricevuta nel cimitero per essere inumata o tumulata se non sia accompagnata:

- dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- dall'eventuale autorizzazione al trasporto.

Nel cimitero comunale devono essere ricevuti, oltre alle salme, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all'art. 50 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990;

- a) le salme delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo Comune la residenza anagrafica;
- c) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo Comune;
- d) le salme delle persone decedute fuori comune, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata.

Per i seppellimenti di cui alle precedenti lettere b) e c), dovrà essere prodotta apposita documentata domanda al Sindaco il quale accorderà l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

Per l'accesso di salme al cimitero comunale dovrà essere corrisposta la somma di € 26,00 per diritti di accesso.

## **Art. 22**

### **Reparti cimiteriali**

Nel cimitero esiste un reparto comune. L'Autorità Comunale, previa autorizzazione del Prefetto, può istituire reparti speciali per il seppellimento di salme di persone professanti culti diversi da quello cattolico o non professanti alcun culto o appartenenti a comunità straniere.

Alle comunità straniere, che inoltrano istanza per avere un proprio reparto per le salme dei loro connazionali, può, parimenti, concedersi un'area adeguata, ove disponibile.

I singoli reparti sono divisi, salvo il rispetto di particolari ragioni etniche o di culto, in riquadri per inumazioni gratuite e in riquadri per tumulazioni a pagamento.

La inumazione o la tumulazione nei reparti speciali sono regolati dalle norme o convenzioni istitutive dei reparti stessi.

## **Art. 23**

### **Camera mortuaria e sala incisoria**

Nel cimitero comunale è istituita una camera mortuaria e una sala incisoria per i riscontri su cadaveri esumati o estumulati.

Il deposito di osservazione e i posti salma refrigerati possono essere individuati anche presso i Presidi Ospedalieri più vicini.

## **Art. 24**

### **Sepoltura nei giorni festivi**

Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.

Per gravi motivi, in accordo con il responsabile del servizio, sentito il responsabile sanitario dell' A.S.P ., il Sindaco potrà autorizzarle.

Le salme trasportate ugualmente al cimitero in detti giorni festivi saranno prese in custodia nella camera mortuaria per essere sepolte il primo giorno feriale utile.

## **Art. 25**

### **Orario di apertura del cimitero al pubblico**

L'orario di apertura del cimitero è stabilito con provvedimento del Sindaco.

L'ingresso del pubblico è ammesso fino ad un ora prima della chiusura.

Il custode del cimitero può, per ragioni speciali, anticipare o ritardare l'ora di apertura e di chiusura del cimitero.

In occasione di funerali è consentito l'ingresso nel cimitero oltre l'orario normale limitatamente ai partecipanti ai funerali stessi.

## **Art. 26**

### **Divieti di ingresso nel cimitero**

Nel cimitero è vietato l'ingresso:

- ai minori di anni 12, non accompagnati da persone adulte;

- alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di Polizia Mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

#### **Art. 27**

#### **Comportamenti vietati all'interno del cimitero**

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:

- a) l'accattonaggio;
- b) fumare, consumare cibi correre, tener contegno chiassoso, cantare;
- c) introdurre armi, cani o altri animali;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- e) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetto, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- i) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- l) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
- n) l'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco.

I divieti predetti, ad eccezione delle attività di cui al punto "m", se regolarmente autorizzati, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

#### **Art. 28**

#### **Riti religiosi all'interno del cimitero**

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della Chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

### **CAPO V**

#### **INUMAZIONI E TUMULAZIONI**

#### **Art. 29**

#### **Inumazioni tumulazioni – Normativa**

Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente al Capo XIV e al Capo XV del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 285/1990, nonché quelle integrative di questo Regolamento:

Le tumulazioni possono essere effettuate nei manufatti predisposti dall'Amministrazione Comunale o, in quelli privati, approvati dalla stessa.

Le stesse saranno eseguite a cura e spese del concessionario e/o dell'interessato e/o agenzia funebre ad esse delegate.

### **Art. 30**

#### **Inumazioni e tumulazioni – Termini**

Le inumazioni e le tumulazioni, di norma seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente art. 21.

Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il responsabile sanitario dell' A.S.P., il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di giorni 5 (cinque).

In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorderà, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.

L'accordo dovrà risultare in calce alla richiesta.

Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Sindaco con ordinanza motivata da notificare ad uno degli interessati, disporrà la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile, così come previsto dall'art.75, comma 2 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.R.R. n. 285/1990.

Le salme per le quali non sia richiesta la tumulazione in appositi manufatti cimiteriali, sono sepolte nei riquadri destinati alle inumazioni.

### **Art. 31**

#### **Epigrafi**

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe oltre alle generalità del defunto può contenere le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino e in lingua straniera, purchè seguite dalla traduzione in italiano.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

### **Art. 32**

#### **Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da salme**

E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private nei loculi, quando ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

Fino a quando non si sarà provveduto alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.

Nei casi previsti dai precedenti commi, il feretro dovrà essere separato dalle cassette metalliche mediante costruzione di un diaframma in mattoni, ad una testa, debitamente intonacato. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali.



**Art. 33**  
**Inumazioni e tumulazioni**

Tutte le operazioni relative alle inumazioni e alle tumulazioni sono di competenza dell'interessato e/o del concessionario che le esercitano in una delle forme previste dalla legge e dalle norme dello Statuto Comunale, con l'ausilio anche di Agenzie funebri preventivamente autorizzate.

**Art. 34**  
**Riparazione e sostituzione feretri**

Qualora si verifichi la fuoriuscita di sostanze organiche o forti esalazioni dai manufatti sepolcrali, i concessionari o i loro eredi, dovranno provvedere alla immediata riparazione o sostituzione dei feretri.

Ove i concessionari o i loro eredi, non provvedano entro i termini all'uopo notificati, o in caso di emergenza, l'Amministrazione interverrà direttamente per le opere necessarie, rimanendo a carico dei concessionari medesimi le relative spese a norma di legge.

**CAPO VI**

**ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

**Art. 35**  
**Esumazioni ed estumulazioni .- Normativa**

Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. n. 285/1990, nonché quelle integrative di questo Regolamento, oltre a quanto disposto dall'art. 12 del D.P.R. n. 254/2003.

**Art. 36**  
**Esumazioni ordinarie**

Per le esumazioni ordinarie dei campi comuni saranno eseguite tutti gli anni nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile.

Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero, saranno collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi inviti indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito ai familiari, interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.

Sarà data anche notizia a mezzo stampa o con pubbliche affissioni, da effettuarsi anche agli ingressi del cimitero.

Inoltre, a cura dell'Ufficio Comunale preposto al servizio, dovrà essere notificato ai richiedenti o, in assenza, all'interessato del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

Gli oggetti rinvenuti in sede di esumazione d'ufficio e non richiesti, ma meritevoli di considerazione, saranno tenuti a disposizione degli eventuali aventi diritto, presso il custode per un anno dalle operazioni stesse.

Decorso inutilmente tale termine gli oggetti passeranno in proprietà dell'Amministrazione.

**Art. 37**  
**Esumazioni straordinarie**

Per le esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente osservate le norme di cui agli art. 83 e 84 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. N 285/1990.

### **Art. 38** **Verbale delle operazioni**

Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto verbale con gli oggetti eventualmente rinvenuti.

I detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

### **Art. 39** **Incenerimento dei materiali**

I materiali che durante le operazioni di esumazione ed estumulazione vengono rinvenuti, dovranno essere inceneriti all'interno del cimitero o nelle sue immediate adiacenze a norma di legge.

Resta salvo il disposto dell'art. 85 comma II del D.P.R. n. 285/1990, per quanto concerne quei rifiuti che a parere del responsabile sanitario dell'ASP costituiscano grave pericolo per la salute pubblica, che dovranno essere smaltiti nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 10/9/1982 n. 915 e s.m.i.

### **Art. 39/bis** **Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e modalità di smaltimento**

Ai sensi dell'art. 2 lett. e) del D.P.R. 254/2003 si intendono:

- Per rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

1. assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
2. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
3. avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
4. resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
5. resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);

Ai sensi dell'art. 2 lett. f) del D.P.R. 254/2003 si intendono:

- Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali i seguenti:

1. materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo smurature e similari;
2. altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 254/2003:

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani;
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni";

3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2;
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati a recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1977, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti ex art. 21, comma 2, lett. d), dello stesso decreto legislativo;
5. La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), numero 5)
6. nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), numeri 1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 254/2003:

1. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'art.2, comma 1, lett. f), numero 1), possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del D.Lgs n.22/1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lett.f), numero 2).

#### **Art. 40 Estumulazioni**

Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art 86 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente Capo, e nel rispetto dell'art. 85, comma 1 del D.P.R. n. 28/1990.

#### **Art. 41 Esumazioni ed estumulazioni – oneri**

Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere.

Le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie richieste da privati sono anch'esse assicurate dal Comune e sono poste a carico dei richiedenti secondo le tariffe stabilite.

### **CAPO VII**

#### **LAVORI E CONCESSIONI**

#### **Art. 42 Lavori nel cimitero**

La costruzione dei loculi nel cimitero compete, di norma, al Comune.

Nessun lavoro può essere eseguito dai privati nei cimiteri senza la concessione o l'autorizzazione comunale. La concessione o autorizzazione potrà essere rilasciata solo ai privati, associazioni non aventi scopi di lucro e comunità aventi sede nel Comune.

E' esclusa qualsiasi concessione od autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro, con l'esclusione delle imprese che realizzano, per conto dei privati concessionari dei lotti cimiteriali, le relative cappelle gentilizie. Queste ultime, però, dovranno, prima dell'inizio dei lavori, versare al comune la somma di € 100,00 quale cauzione per eventuali danni cagionati all'interno del cimitero durante l'esecuzione dei lavori.

Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo Comune.

### **Art. 43** **Concessioni o autorizzazioni**

Nell'interno del proprio cimitero il Comune effettua le seguenti concessioni o autorizzazioni a tempo determinato:

- uso novantennale di aree per costruzioni di manufatti sepolcrali privati;
- uso novantennale di loculi singoli costruiti dall'amministrazione;
- uso decennale di loculi singoli costruiti dall'amministrazione.

I concessionari possono essere titolari, sia in forma univoca sia in forma di cointestatari, solo di una concessione.

Possono essere titolari di concessione solamente persone fisiche con la sola esclusione delle congregazioni già titolari di concessione.

Le suddette concessioni possono essere rinnovate, alla loro scadenza, dai concessionari o dagli aventi diritto, alle tariffe vigenti all'atto del rinnovo.

Nel caso che i concessionari o altri comunque interessati non provvedano, almeno entro un anno prima dalla scadenza, al rinnovo delle concessioni di cui sopra, le salme tumulate nei sepolcri saranno estumulati nei loculi ossari saranno depositati nell'ossario comune, salvo il diritto di prelazione da parte dei congiunti di potere tumulare salme o resti in altra sepoltura privata.

Le sepolture così rese libere, ritorneranno nella disponibilità dell'Amministrazione senza alcun onere a carico di quest'ultima.

La tariffa sia delle concessioni sia dei diritti, relativa alle varie specie di operazioni cimiteriali, è stabilita, con apposita deliberazione di consiglio Comunale.

Tutte le concessioni sono disposte con atti formali degli organi deliberanti del Comune. Nei casi in cui l'urgenza di tumulare non consente di attendere l'emanazione dell'atto formale di concessione, i loculi, costruiti dall'Amministrazione, saranno assegnati ai richiedenti dalla direzione del cimitero, previo pagamento della tariffa, salvo successiva regolamentazione.

### **Art. 44** **Domanda di concessione**

Per ottenere una delle concessioni elencate nel precedente articolo occorre presentare domanda in carta legale al Sindaco indicando:

- generalità e domicilio del o dei richiedenti;
- specie della concessione prescelta;
- indicazione generica o specifica delle persone alle quali il concessionario intende sia destinato l'uso del sepolcro.

**Art. 45**  
**Tipi di concessione**

L'atto di concessione deve contenere la indicazione delle persone le cui salme possono avere sepoltura nel sepolcro, che deve essere fatta secondo una delle seguenti formule:

- per sè, coniuge, parenti ed affini in un determinato grado o linea o in tutti i gradi e linee;
- per sé, suoi eredi e coniuge;
- per sé, suoi parenti ed affini e non più di due persone determinate;
- individuale.

Potrà tuttavia, essere consentita, su richiesta inoltrata da parte del solo titolare originario della concessione, la tumulazione di salme di o persone decedute in circostanze particolarmente rilevanti per il concessionario.

**Art. 46**  
**Sepulture private – Presentazione progetto**

Quando la concessione comporta la costruzione di un manufatto, il titolare dovrà presentare entro due anni dalla data della concessione, il progetto in quattro copie dell'opera che intende realizzare, accompagnato da dettagliata relazione.

Trascorso il termine di cui sopra, l'Amministrazione potrà concedere, su domanda motivata dell'interessato, una proroga di sei mesi. Scaduto inutilmente tale nuovo termine, la concessione sarà revocata con il rimborso del 50 % della tariffa pagata.

I concessionari possono peraltro rinunciare alla concessione delle aree ove non sia stata ancora eseguita alcuna opera con diritto al rimborso del 50% della tariffa pagata.

**Art. 47**  
**Sepulture private**

Nelle sepolture costruite dai privati il numero delle salme da tumulare è determinato dai relativi atti di concessione.

**Art. 48**  
**Concessioni alle Associazioni ed Enti**

Le associazioni civili, gli enti morali e le associazioni religiose di qualsiasi culto, possono ottenere la concessione di aree per costruire sepolcri sociali su presentazione dell'atto di riconoscimento giuridico ovvero su presentazione dello Statuto, delle tavole di fondazione e delle norme regolamentali, ove trattasi di associazioni di fatto di notevole rilevanza.

Tali concessioni dovranno essere regolate da apposita convenzione, approvata dal Consiglio Comunale.

**Art. 49**  
**Divieti**

E' vietata la cessione, a qualsiasi titolo e forma, di sepolture costruite da privati su aree loro concesse in uso; analogo divieto vale anche per tutte le sepolture costruite dall'Amministrazione.

E' consentito, tuttavia, allo stesso concessionario o ai suoi eredi, purchè non in contrasto con il titolo originario della concessione, chiedere di rinunciare alla concessione stessa, previa diversa sistemazione delle salme. In caso di accoglimento della domanda, il rinunciatario non avrà diritto ad alcun rimborso.

Non è consentito, altresì, cointestare a terzi l'atto di concessione.

**Art. 50**  
**Uso dei loculi**

Il numero delle salme da tumulare è determinato nell'atto di concessione.

La concessione di loculi può avvenire solo in concomitanza della necessità di tumulazione di una salma.

Eccezionalmente e subordinatamente alle disponibilità dei manufatti, l'Amministrazione, potrà prescindere da tale necessità, in caso di riconosciuta opportunità.

**Art. 51**  
**Tumulazione di più salme**

In tutte le sepolture può essere permessa la tumulazione di salme o resti mortali in numero superiore a quello indicato nell'atto di concessione se vi sia spazio disponibile, previo pagamento, per ogni salma od ossario in più, dei diritti previsti dalla tariffa in vigore al momento della richiesta di tumulazione, purchè la tumulazione non avvenga in contrasto con la normativa vigente.

**Art. 52**  
**Apposizione lapide**

Entro due mesi da ciascuna tumulazione il concessionario ha l'obbligo di apporre sul loculo la lapide sulla quale deve essere indicato il cognome, il nome, data di nascita e di morte della salma tumulata.

E' consentita l'iscrizione di una breve epigrafe con le modalità di cui all'art. 31.

In attesa della lapide deve essere opposto un cartello qualsiasi indicante il nome, cognome, data di nascita e di morte.

**Art. 53**  
**Loculi non occupati**

I loculi e gli ossari non occupati dalla salma o dai resti mortali per la cui sepoltura erano stati concessi, ritornano nella piena disponibilità del Comune, salvo il diritto, da parte degli eredi, di esercitare la prelazione.

In tal caso l'erede subentrante verserà al Comune il 30% della tariffa vigente al momento del subentro.

**Art. 54**  
**Retrocessione**

I loculi occupati secondo le previsioni dell'atto di concessione, qualora successivamente si rendano liberi per una diversa sistemazione di tutte le salme o di tutti i resti in essi contenuti, tornano nella piena disponibilità dell'Amministrazione.

**Art. 55**  
**Tumulazione provvisoria**

E' permessa, in casi eccezionali, la tumulazione provvisoria di salme in appositi loculi.

La permanenza di salme in tali loculi non potrà oltrepassare un anno, salvo il rinnovo della concessione per un secondo anno.

Qualora alla scadenza di tale periodo non sia stato provveduto alla sistemazione definitiva della salma, la salma stessa sarà diversamente tumulata, secondo la vigente normativa.

## **Art.56**

### **Tumulazione di salme non comprese nella concessione**

In ogni sepoltura è permessa la tumulazione di salme, resti mortali o ceneri di persone non comprese nelle norme della concessione, previo pagamento di diritto doppio di apertura, sempre che ve sia capienza, ove trattasi:

- di parenti ed affini del concessionario;
- degli eredi.

## **Art. 57**

### **Richiesta operazioni cimiteriali**

La richiesta di qualsiasi operazione cimiteriale (Tumulazione, estumulazione, raccolta di resti mortali, ecc.) deve essere fatta dal concessionario e, dopo la sua morte, da chi abbia la qualifica di erede e dimostri tale sua qualità.

La tumulazione di salme di persone non indicate dal concessionario al momento della concessione ed estranee al nucleo familiare può essere richiesta, per non più di due salme, dal concessionario stesso o dai suoi eredi se, in tal caso, tutti consenzienti.

## **Art. 58**

### **Manutenzione**

I concessionari di qualsiasi tipo di sepolcro o i loro eredi, hanno l'obbligo di curarne la manutenzione e di eseguire tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie stabilite dall'Amministrazione nel termine di tre mesi qualora il concessionario risieda in Italia o di sei mesi se residente all'estero, termine da notificarsi secondo le norme di procedura civile.

Decorso inutilmente detto termine, il concessionario sarà dichiarato decaduto dalla concessione con carico all'Amministrazione di provvedere alla conservazione dei resti mortali, nel modo che essa giudicherà più opportuno.

Ove si determini uno stato di fatiscenza del manufatto tale da ingenerare pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione, adottate le misure di sicurezza, esperite opportune ricerche del concessionario, in caso negativo, provvederà d'ufficio alle opere di prima necessità, salva, in prosieguo, la procedura di cui ai precedenti commi.

## **Art. 59**

### **Lavori di restauro**

Nel caso di manufatti divenuti comunque indecorosi, l'Amministrazione con la procedura di cui all'art. 42 ingiungerà al concessionario l'esecuzione dei necessari lavori di restauro, provvedendo, in difetto, d'ufficio e con addebito al concessionario stesso delle spese sostenute.

## **Art. 60**

### **Revoca concessioni**

L'Amministrazione ha facoltà insindacabile di revocare le concessioni già disposte quando concorrano necessità di modificazioni topografiche all'interno del cimitero.

In tal caso, l'Amministrazione provvederà ad assegnare al concessionario o ai suoi eredi, un'altra area o manufatto, sempre nello stesso cimitero, corrispondenti a quelli della concessione

originaria o alle stesse condizioni di questa. Qualora ciò non sia possibile, l'Amministrazione costruirà a sue spese un nuovo manufatto.

Nelle ipotesi di cui sopra l'Amministrazione provvederà a sua cura e spese al trasferimento delle salme dalla vecchia alla nuova sepoltura, previo accordi con il concessionario o suoi eredi.

#### **Art. 61**

### **Assunzione di imprese per lavori privati nel cimitero**

Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nel cimitero comunale senza la concessione o autorizzazione di cui al precedente art. 42 il titolare della concessione od autorizzazione medesima dovrà produrre al Comune la certificazione antimafia dell'impresa esecutrice.

#### **Art. 62**

### **Occupazione temporanea del suolo**

Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (depositi di materiali, elevazioni di armature, ecc.), troverà applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo Comune.

La superficie occupata del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero troveranno applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.

#### **Art. 63**

### **Materiali di scavo**

I materiali di scavo e rifiuto devono essere di volta in volta smaltiti secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 915/82, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti dall'Ufficio Tecnico Comunale, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il suolo eventualmente danneggiato.

#### **Art.64**

### **Orario di lavoro – sospensione dei lavori**

I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri dovranno osservare l'orario di lavoro che sarà stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale.

#### **Art. 65**

### **Opere private – Vigilanza – Collaudo**

L'Ufficio Tecnico Comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nel cimitero.

## **CAPO VIII**

### **NORME FINALI**

#### **Art. 66**

### **Entrata in vigore**



Il presente regolamento entra in vigore successivamente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi una volta divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione.

### **Art. 67**

#### **Pubblicità del regolamento**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27/12/1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

### **Art.68**

#### **Leggi ed atti regolamentari**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265 e s.m.i.;
- il R.D. 09/07/1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e s.m.i.;
- il D.P.R. 10/09/1990, n.285 recante:” Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”; nonchè ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.
- al D.P.R. 15 luglio 2003, n.254, regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

### **Art. 69**

#### **Abrogazione di precedenti disposizioni**

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

### **Art. 70**

Le disposizioni di cui al precedente art. 53 non si applicano alle concessioni di loculi ed ossari già perfezionate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

### **Art. 71**

#### **Sanzioni**

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli art. 106 e 107 del T.U.L.C.P. Del 03/03/1934, dell'art. 344 del T.U. Sulle leggi sanitarie del 27/07/1934, n. 1265 e della legge 24/11/1981, n. 689.

La mancata osservanza, anche parziale, degli obblighi sanciti dal presente regolamento o comunque inseriti nell'atto di concessione e non assistiti da particolare sanzione, può dar luogo alla proposta di revoca della concessione.